

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2284)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101,
recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli
altri Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, disciplina in modo specifico le procedure per la stipulazione degli accordi sindacali per la Polizia di Stato.

La specificità di tale normativa è stata, successivamente, riconfermata anche dalla legge-quadro sul pubblico impiego.

In data 13 febbraio 1987 è stata raggiunta l'intesa tra la delegazione governativa e quella sindacale per il secondo contratto del personale della Polizia di Stato.

Con il presente decreto si intende fornire la necessaria copertura finanziaria per l'attuazione dell'accordo raggiunto.

L'urgenza del provvedimento è conseguente alla contemporanea approvazione, da parte del Governo, di altro analogo decreto per le Forze armate. Poichè, com'è noto, tra le Forze armate sono ricomprese sia l'Arma dei Carabinieri che il Corpo della guardia di finanza, la mancata congiunta applicazione del contratto di Polizia avrebbe comportata una ingiustificata disarmonia nel trattamento economico delle Forze di polizia.

L'articolo 1 del presente decreto, individuati gli oneri per gli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, autorizza le relative spese, specificando che esse si riferiscono all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica ricettivo del contratto di lavoro e all'estensione dei benefici economici del contratto medesimo agli appartenenti alle altre For-

ze di polizia, indicate nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.

Lo stesso articolo autorizza, inoltre, la spesa per l'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 2 del decreto-legge consistenti:

a) nell'incremento dell'indennità pensionabile, secondo le misure e con le decorrenze previste per il restante personale, ai dirigenti dei ruoli di Polizia di Stato e agli ufficiali e funzionari equiparati di tutte le altre Forze di polizia;

b) nell'estensione al personale indicato *sub a)* dell'incremento del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto secondo le misure previste dall'articolo 7, punto 1, del contratto di lavoro;

c) nell'attribuzione ad alcune categorie di personale della Polizia di Stato di scatti del 2,50 per cento, finalizzati a sanare le sperequazioni retributive determinate dalla applicazione dell'articolo 44 della legge n. 668 del 1986;

d) nel conglobamento nello stipendio di una quota di indennità integrativa speciale, pari a lire 1.081.000 annue lorde.

L'articolo 3 individua gli stanziamenti di bilancio dai quali il Ministro del Tesoro dovrà attingere le risorse finanziarie necessarie a sostenere le spese derivanti dal contratto di lavoro e da quanto previsto dall'articolo 2.

Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 23 marzo 1987. (*)*

**Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della
Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 672 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 553 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonché all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1984.

Articolo 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi 1, 3 e 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore 10 per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 31 ottobre 1986, riveste la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza 1° novembre 1986 sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

ispettore capo	n. 4 scatti
ispettore principale	» 5 »
ispettore	» 3 »
sovrintendente capo	» 4 »

Detti benefici sono attribuiti previo assorbimento degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

6. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.

7. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

8. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provincia-

le del Tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

9. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 8. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

10. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Articolo 3.

1. All'onere di lire 672 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 127 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e, quanto a lire 318 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 1986» per lire 32 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialisti» per lire 40 miliardi.

2. All'onere di lire 553 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme

dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 271 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; e, quanto a lire 244 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 50,1 miliardi; «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986» per lire 40 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — SCALFARO — ROMITA — GORIA —
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI